

CODICE DISCIPLINARE

SANZIONE	FONTE	FATTISPECIE DISCIPLINARI
<p>RIMPROVERO VERBALE</p> <p>RIMPROVERO SCRITTO</p> <p>MULTA DI IMPORTO A QUATTRO ORE DI RETRIBUZIONE</p>	<p>Art. 3, Comma 4 CCNL 11.4.2008</p>	<p>Inosservanza disposizioni di servizio, anche in tema di assenze per malattia, nonché dell'orario di lavoro</p>
	<p>“</p>	<p>Condotta non conforme a principi di correttezza verso superiori o altri dipendenti o nei confronti del pubblico</p>
	<p>“</p>	<p>Negligenza nell'esecuzione dei compiti assegnati, nella cura dei locali e dei beni mobili o strumenti a lui affidati o sui quali, in relazione alle sue responsabilità, debba espletare attività di custodia o vigilanza</p>
	<p>“</p>	<p>Inosservanza degli obblighi in materia di prevenzione degli infortuni e di sicurezza sul lavoro ove non ne sia derivato danno o disservizio</p>
	<p>“</p>	<p>Rifiuto di assoggettarsi a visite personali disposte a tutela del patrimonio dell'ente, nel rispetto di quanto previsto dall'art. 6 della legge 20 maggio 1970 n. 300</p>
	<p>“</p>	<p>Insufficiente rendimento, rispetto ai carichi di lavoro e, comunque, nell'assolvimento dei compiti assegnati</p>
<p>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO AL MASSIMO DI 10 GIORNI</p>	<p>Art. 3, Comma 5 CCNL 11.4.2008</p>	<p>Recidiva nelle mancanze previste dal comma 4, che abbiano comportato l'applicazione del massimo della multa</p>
	<p>“</p>	<p>Particolare gravità delle mancanze previste al comma 4</p>
	<p>“</p>	<p>Assenza ingiustificata dal servizio fino a 10 giorni o arbitrario abbandono dello stesso; in tali ipotesi l'entità della sanzione è determinata in relazione alla durata dell'assenza o</p>

		dell'abbandono del servizio, al disservizio determinatosi, alla gravità della violazione degli obblighi del dipendente, agli eventuali danni causati all'ente, agli utenti o ai terzi
	“	Ingiustificato ritardo, non superiore a 10 giorni, a trasferirsi nella sede assegnata dai superiori
	“	Svolgimento di attività che ritardino il recupero psico-fisico durante lo stato di malattia o di infortunio
	“	Testimonianza falsa o reticente in procedimenti disciplinari o rifiuto della stessa
	“	Comportamenti minacciosi, gravemente ingiuriosi, calunniosi o diffamatori nei confronti di altri dipendenti o degli utenti o di terzi
	“	Alterchi negli ambienti di lavoro, anche con utenti o terzi
	“	Manifestazioni ingiuriose nei confronti dell'ente, salvo che siano espressione della libertà di pensiero, ai sensi dell'art.1 della legge n.300 del 1970
	“	Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, lesivi della dignità della persona
	“	Violazione di obblighi di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, da cui sia derivato disservizio ovvero danno o pericolo all'ente, agli utenti o ai terzi
	“	Sistematici e reiterati atti o comportamenti aggressivi, ostili e denigratori che assumano forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente

<p>SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA 11 GIORNI FINO A UN MASSIMO DI 6 MESI</p>	<p>Art. 3, Comma 6 CCNL 11.4.2008</p>	<p>Recidiva nel biennio delle mancanze previste nel comma precedente quando sia stata comminata la sanzione massima oppure quando le mancanze previste al comma 5 presentino caratteri di particolare gravità</p>
	<p>“</p>	<p>Assenza ingiustificata ed arbitraria dal servizio per un numero di giorni superiore a quello indicato nella lett. c) del comma 5 e fino ad un massimo di 15</p>
	<p>“</p>	<p>Occultamento, da parte del responsabile della custodia, del controllo o della vigilanza, di fatti e circostanze relativi ad illecito uso, manomissione, distrazione o sottrazione di somme o beni di pertinenza dell'ente o ad esso affidati</p>
	<p>“</p>	<p>Persistente insufficiente rendimento o fatti, colposi o dolosi, che dimostrino grave incapacità ad adempiere adeguatamente agli obblighi di servizio</p>
	<p>“</p>	<p>Esercizio, attraverso sistematici e reiterati atti e comportamenti aggressivi ostili e denigratori, di forme di violenza morale o di persecuzione psicologica nei confronti di un altro dipendente al fine di procurargli un danno in ambito lavorativo o addirittura di escluderlo dal contesto lavorativo</p>
	<p>“</p>	<p>Atti, comportamenti o molestie, anche di carattere sessuale, di particolare gravità che siano lesivi della dignità della persona</p>
	<p>“</p>	<p>Fatti e comportamenti tesi all'elusione dei sistemi di rilevamento elettronici della presenza e dell'orario o manomissione dei fogli di presenza o delle risultanze anche cartacee degli stessi. Tale sanzione si applica anche nei confronti di chi avalli, aiuti o</p>

		<p>permetta tali atti o comportamenti</p>
		<p>Alterchi di particolare gravità con vie di fatto negli ambienti di lavoro, anche con utenti</p>
		<p>Qualsiasi comportamento da cui sia derivato danno grave all'ente o a terzi, a condizione che non ne sia derivata condanna al risarcimento per la P.A.</p>
<p>LICENZIAMENTO CON PREAVVISO</p>	<p>Art. 3, Comma 7 CCNL 11.4.2008</p> <p>“</p> <p>”</p> <p>“</p>	<p>Recidiva plurima, almeno tre volte nell'anno, nelle mancanze previste ai commi 5 e 6, anche se di diversa natura, o recidiva, nel biennio, in una mancanza tra quelle previste nei medesimi commi, che abbia comportato l'applicazione della sanzione massima di 6 mesi di sospensione dal servizio e dalla retribuzione, fatto salvo quanto previsto al successivo comma 8, lett. a)</p> <p>Recidiva nell'infrazione di cui al comma 6, lettera c)</p> <p>Condanna passata in giudicato per un delitto che, commesso fuori dal servizio e non attinente in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta la prosecuzione per la sua specifica gravità</p> <p>Violazione dei doveri di comportamento non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti di gravità tale secondo i criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione del rapporto di lavoro</p>

	“	Reiterati comportamenti ostativi all’attività ordinaria dell’ente di appartenenza e comunque tali da comportare gravi ritardi e inadempienze nella erogazione dei servizi agli utenti
	Art. 55 quater D.Lgs. n. 165/2001	Assenza priva di valida giustificazione per un numero di giorni, anche non continuativi, superiore a tre nell'arco di un biennio o comunque per più di sette giorni nel corso degli ultimi dieci anni ovvero mancata ripresa del servizio, in caso di assenza ingiustificata, entro il termine fissato dall'amministrazione
	“	Ingiustificato rifiuto del trasferimento disposto dall’ente per riconosciute e motivate esigenze di servizio
	“	Prestazione lavorativa, riferibile ad un arco temporale non inferiore al biennio, per la quale l'amministrazione di appartenenza formula, ai sensi delle disposizioni legislative e contrattuali concernenti la valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche, una valutazione di insufficiente rendimento e questo è dovuto alla reiterata violazione degli obblighi concernenti la prestazione stessa, stabiliti da norme legislative o regolamentari, dal contratto collettivo o individuale, da atti e provvedimenti dell'amministrazione di appartenenza o dai codici di comportamento
LICENZIAMENTO SENZA PREAVVISO	Art. 3, Comma 8 CCNL 11.4.2008	Condanna passata in giudicato: 1. per i delitti già indicati nell’ art.1, comma 1, lettere a), b) limitatamente all’art. 316 del codice penale, c), ed e) della legge 18 gennaio 1992 n. 16; per il personale degli enti locali il

	<p>Art. 3, Comma 8 CCNL 11.4.2008</p>	<p>riferimento è ai delitti previsti dagli artt. 58, comma 1, lett. a), b) limitatamente all'art. 316 del codice penale, lett. c), d) ed e), e 59, comma 1, lett. a), limitatamente ai delitti già indicati nell'art. 58, comma 1, lett. a) e all'art. 316 del codice penale, lett. b) e c) del D.Lgs.n.267 del 2000.</p> <p>2. per gravi delitti commessi in servizio;</p> <p>3. per i delitti previsti dall'art. 3, comma 1 della legge 27 marzo 2001 n. 97;</p>
	<p>“</p>	<p>Condanna passata in giudicato per un delitto commesso in servizio o fuori servizio che, pur non attenendo in via diretta al rapporto di lavoro, non ne consenta neanche provvisoriamente la prosecuzione per la sua specifica gravità</p>
	<p>“</p>	<p>Violazioni intenzionali degli obblighi non ricompresi specificatamente nelle lettere precedenti, anche nei confronti di terzi, di gravità tale, in relazione ai criteri di cui al comma 1, da non consentire la prosecuzione neppure provvisoria del rapporto di lavoro</p>
	<p>“</p>	<p>L'ipotesi in cui il dipendente venga arrestato perché colto, in flagranza, a commettere reati di peculato o concussione o corruzione e l'arresto sia convalidato dal giudice per le indagini preliminari</p>
	<p>Art. 55 quater D.Lgs. n. 165/2001</p>	<p>Falsa attestazione della presenza in servizio, mediante l'alterazione dei sistemi di rilevamento della presenza o con altre modalità fraudolente, ovvero giustificazione dell'assenza dal servizio mediante una certificazione medica falsa o che attesta falsamente uno stato di malattia</p>

	“	Falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera
	“	Reiterazione nell'ambiente di lavoro di gravi condotte aggressive o moleste o minacciose o ingiuriose o comunque lesive dell'onore e della dignità personale altrui
	“	Condanna penale definitiva, in relazione alla quale è prevista l'interdizione perpetua dai pubblici uffici ovvero l'estinzione, comunque denominata, del rapporto di lavoro.
<i>ALTRE SANZIONI</i>		
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE, FINO A 15 GIORNI, COMMISURATI ALL'ILLECITO CONTESTATO NEL PROCEDIMENTO DISCIPLINARE CONNESSO	Art. 55 bis D.Lgs. n. 165/2001	Lavoratore dipendente o il dirigente, appartenente alla stessa amministrazione pubblica dell'incolpato o ad una diversa, che, essendo a conoscenza per ragioni di ufficio o di servizio di informazioni rilevanti per un procedimento disciplinare in corso, rifiuta, senza giustificato motivo, la collaborazione richiesta dall'autorità disciplinare precedente ovvero rende dichiarazioni false o reticenti

SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE FINO A 3 MESI IN PROPORZIONE ALLA GRAVITA' DELLA SANZIONE DISCIPLINARE OMESSA E, PER I SOLI DIRIGENTI, DECURTAZIONE DELL'INDENNITA' DI RISULTATO PER IL DOPPIO DELLA DURATA DELLA SOSPENSIONE	Art. 55 sexies D.Lgs. n. 165/2001	Mancato esercizio o la decadenza dell'azione disciplinare, dovuti all'omissione o al ritardo, senza giustificato motivo, degli atti del procedimento disciplinare o a valutazioni sull'insussistenza dell'illecito disciplinare irragionevoli o manifestamente infondate, in relazione a condotte aventi oggettiva e palese rilevanza disciplinare
	Art. 55 septies D.Lgs. n. 165/200	Mancata osservanza delle disposizioni sui controlli sulle assenze
SOSPENSIONE DAL SERVIZIO CON PRIVAZIONE DELLA RETRIBUZIONE DA 3 GIORNI FINO AD UN MASSIMO DI 3 MESI IN PROPORZIONE ALL'ENTITA' DEL RISARCIMENTO	Art. 55 sexies D.Lgs. n. 165/2001	Fatta salva altra sanzione disciplinare, la violazione da parte del lavoratore, degli obblighi della prestazione lavorativa, che abbia comportato condanna per la P.A. al risarcimento del danno
COLLOCAMENTO IN DISPONIBILITA' E RIDETERMINAZIONE MANSIONI E QUALIFICA AI FINI DELL'EVENTUALE RICOLLOCAMENTO DEL LAVORATORE	Art. 55 sexies D.Lgs. n. 165/2001	Chiunque cagioni grave danno al funzionamento dell'Ufficio di appartenenza per insufficienza ed incompetenza professionale accertate tramite sistema di valutazione